

CAMERA DEI DEPUTATI N. 25

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato STEFANI

Norme in materia di riduzione dell'indennità parlamentare e di deducibilità dal reddito dei contributi devoluti dai parlamentari e dai consiglieri regionali ai rispettivi partiti o movimenti politici

Presentata il 30 maggio 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di allinearsi al clima di sacrifici e rinunzie che tutto il Paese è stato chiamato a sopportare a causa di una politica che per cinquant'anni ha malgovernato e dissipato miliardi e miliardi di lire di risorse pubbliche. L'entrata in Europa dell'Italia, pur rappresentando un grande traguardo, ha determinato l'imposizione di grandi sacrifici che si sono ripercossi negativamente sui redditi familiari e sui redditi d'impresa.

Quali eletti dal popolo non possiamo restare indifferenti, dobbiamo dare il buon esempio, riducendo almeno in parte la nostra indennità di parlamentari ma provvedendo anche a riequilibrare i cosiddetti « stipendi da favola » che i *manager* pubblici percepiscono a spese del bilancio dello Stato.

Non è pensabile che il lavoratore dipendente, il pensionato e il lavoratore autonomo siano tartassati da ogni strumento fiscale che il legislatore ha creato, mentre ci sono personaggi che percepiscono stipendi milionari, ma non solo (tanto che sono colti in flagrante per via di truffe, appalti truccati e tangenti).

È quindi necessario, oltre che politicamente e moralmente doveroso, mettere fine a tale situazione, operando in modo da (prima di aumentare ulteriormente la pressione fiscale) iniziare a tagliare la spesa pubblica là dove lo sperpero è più evidente. Si propone quindi, che il limite massimo della retribuzione annua dei *manager* pubblici non possa superare l'indennità annua percepita dai parlamentari.

Se si devono « sudare lacrime e sangue », perché, una volta tanto, non iniziamo dal vertice?

La presente proposta di legge tende anche a costituire uno strumento al fine di arginare il fenomeno delle tangenti e del finanziamento pubblico ai partiti, che tanto ha animato le cronache degli anni passati riguardo a « mani pulite » e che è continuamente riemerso nel corso di numerose inchieste della magistratura.

Onde evitare, o quantomeno circoscrivere, tale fenomeno proponiamo di dare la facoltà a chi, parlamentari o consiglieri regionali, lo desidera di finanziare palesemente il proprio partito o movimento politico con quote della propria indennità, attraverso il sistema della deducibilità dal reddito delle persone fisiche. In questo modo quelle forze politiche che beneficiano delle contribuzioni dei propri eletti, potranno continuare a beneficiarne senza pericolo che la riduzione alle indennità da noi proposta comporti un contestuale minor introito.

Nell'articolo 1, comma 1, si propone la riduzione dell'indennità parlamentare di un decimo. Al comma 2, si rafforza questa linea attraverso il blocco della rivalutazione di tale indennità fino all'anno 2003,

con l'obiettivo di dare un segnale forte di partecipazione, soprattutto da parte di quella classe privilegiata quale è quella politica, al particolare momento di necessità che il Paese si trova ad affrontare.

All'articolo 2, comma 1, viene data la facoltà summenzionata di poter contribuire al proprio partito o movimento politico, devolvendo parte della propria indennità sia in qualità di parlamentare che di consigliere regionale.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede che tale contribuzione non entri a far parte della base imponibile di chi si avvale della facoltà stabilita al comma 1.

L'ultimo comma, infine, serve per dare un limite all'eventuale contributo, al fine di evitare che, attraverso questo sistema, si operi una evasione delle imposte da parte di chi ne ha facoltà.

Infine, l'articolo 3 impone la parificazione degli stipendi percepiti dai *manager* pubblici alla retribuzione annua dei parlamentari, con la conseguenza che non potranno più essere percepiti stipendi favolosi con i risultati che abbiamo visto fino ad ora.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'indennità mensile lorda spettante ai membri del Parlamento ai sensi dell'articolo 69 della Costituzione e regolata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è ridotta di un decimo.

2. Per il triennio 2001-2003 alle indennità dei membri del Parlamento ed alla indennità dei consiglieri regionali non si applica il meccanismo di adeguamento automatico previsto dalle norme vigenti in materia.

ART. 2.

1. È data facoltà a ciascun membro del Parlamento o consigliere regionale di devolvere al proprio partito o movimento politico parte della propria indennità, con le modalità stabilite dagli Uffici di presidenza della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei consigli regionali.

2. La quota della indennità mensile che il membro del Parlamento o il consigliere regionale devolve al proprio partito o movimento politico ai sensi del comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile del parlamentare e del consigliere regionale, e rientra negli oneri deducibili ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3. Gli organi di cui al comma 1 possono fissare un limite massimo annuo di contributo, oltre il quale non è ammessa la deducibilità dal reddito ai sensi del comma 2.

ART. 3.

1. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli amministratori e i dipendenti degli enti ed organismi pubblici, di aziende autonome e speciali, di aziende a partecipazione dello Stato o di altri enti pubblici, non possono percepire a titolo di stipendio, indennità di funzione o di presenza in commissioni, comitati tecnici e consultivi, emolumenti lordi complessivi ai fini dell'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, superiori all'indennità lorda annua corrisposta ai parlamentari ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, nonché della presente legge.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0001440